



N. 16 del 30/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta PAOLA GUERZONI.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	MARCO GUERZONI	Consigliere	Si
2	DANIELA TEBASTI	Consigliere	Si
3	MARCELLO GARDINI	Consigliere	Si
4	PAOLA GUERZONI	Sindaco	Si
5	LUISA ZACCARELLI	Consigliere	No
6	DEBORAH BOZZOLI	Consigliere	Si
7	MARCO ARLETTI	Consigliere	Si
8	FRANCESCO LASAGNI	Consigliere	Si
9	PANINI CHIARA	Consigliere	Si
10	MARCO RUBBIANI	Consigliere	Si
11	VALERIA VANDELLI	Consigliere	No
12	ENEA COSTA	Consigliere	No
13	PAOLO LUGLI	Consigliere	Si
	Presenti N. 10	Assenti N. 3	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 10

Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI MARCELLA VIENNA, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Petacchi Filippo e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del ViceSindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;



Dato atto che il Comune di Campogalliano con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2021 ha istituito, con efficacia dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale di cui alla legge 160/2019 ed approvato il relativo Regolamento;

Rilevato che il Comune di Campogalliano con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2021 ha approvato, con efficacia dal 1° gennaio 2021, coefficienti moltiplicatori ed articolazione tariffaria per le varie componenti del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla legge 160/2019;

Ritenuto necessario intervenire sul testo del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con la delibera di Consiglio Comunale sopra indicata, per adeguare lo stesso a sopraggiunti interventi del legislatore nazionale e per introdurre e disciplinare una serie di riduzioni per l'anno 2022 in materia di Canone Unico componente occupazione suolo e Canone Mercatale;

Tenuto conto di quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica di cui dall'art. 5 comma 14-quinquies del D.L. 146/2021 in materia di occupazioni permanenti con condutture, cavi per la fornitura di servizi di pubblica utilità si propone l'introduzione all'art. 44 del Regolamento del seguente comma 13) *“Per la fattispecie di cui al comma precedente, secondo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14 quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215:*

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.”

Presa visione del comma 831-bis della Legge 160/2019 inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 in base al quale *“ Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,*

Delibera di CONSIGLIO nr. 16 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



n.82.”

Ritenuto necessario, alla luce di tale intervento normativo, abrogare il comma 5 dell’art. 41 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 28/03/2022 ad oggetto “COVID-19 - MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE OCCUPAZIONE SUOLO - ATTO DI INDIRIZZO” sono state definite una serie di misure agevolative limitate all’anno 2022 in materia di Canone Unico – componente occupazione suolo – e di Canone Mercatale ed è stata contestualmente demandata ai competenti uffici la predisposizione entro i termini di legge degli atti necessari da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale per attuare le misure a tutela del tessuto economico locale indicate nel medesimo atto;

Rilevato che le misure agevolative proposte hanno la finalità di disporre la proroga dell’esenzione dal pagamento del Canone Unico (di cui al comma 816 Legge 160/2019) – componente occupazione suolo e del Canone Mercatale (di cui al comma 837 Legge 160/2019) sino al 30 giugno 2022 per una serie di fattispecie già oggetto di misure agevolative in materia di prelievo relativo all’occupazione di suolo per le annualità 2020 e 2021;

Dato atto che in particolare tali misure agevolative hanno la finalità di “accompagnare” gli operatori economici più colpiti dalle misure restrittive adottate per contrastare l’emergenza da Covid-19 nell’attuale fase di graduale ritorno all’ordinario tenuto conto del difficile periodo trascorso; le stesse vanno ad integrare l’insieme di misure di defiscalizzazione in materia di entrate locali a sostegno del tessuto economico del territorio definite dall’Amministrazione Comunale a decorrere dal marzo 2020;

Precisato che con riferimento al canone unico patrimoniale – componente occupazione suolo – e canone mercatale, anche il legislatore nazionale è intervenuto per l’anno 2022 con le seguenti norme a sostegno degli operatori economici:

1. art. 1 comma 706 della Legge 234/2021 in base al quale le disposizioni in materia di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per le occupazioni realizzate da imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e da titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sono prorogate fino al 31 marzo 2022;
2. art. 65 comma 6 del D.L. 73/2021 in base al quale al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto di quanto esposto si propone di introdurre al vigente “Regolamento la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
Delibera di CONSIGLIO nr. 16 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



mercatale” i seguenti articoli:

- articolo 46-bis relativo a Canone Unico – componente occupazione suolo - ad oggetto - **Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022**

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell’attuale fase di graduale ritorno all’ordinario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introducono – limitatamente all’anno 2022 – le seguenti misure agevolative:

- a) esenzione del pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
- b) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);
- c) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
- d) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
- e) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata.

2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all’approvazione del presente regolamento.

3. Le misure introdotte al precedente comma 1 operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale.

- articolo 61-bis relativo a Canone Mercatale ad oggetto - **Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022**

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell’attuale fase di graduale ritorno all’ordinario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introduce – limitatamente all’anno 2022 – la seguente misura agevolativa:

- esenzione dal pagamento del canone mercatale sino al 30 giugno 2022 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l’occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale;

2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai



periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Rilevato che le agevolazioni di cui al punto precedente comportano per il Comune di Campogalliano un minor gettito quantificato in misura pari a complessivi Euro 5.000,00 a cui si è già data copertura finanziaria in sede di variazione di bilancio con precedente deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 26/04/2022;

Presa visione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell' addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Presa visione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” nella versione come modificata allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF;
- ai sensi di quanto previsto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 sopra richiamata, il presente atto non deve essere trasmesso al MEF in quanto non si riferisce a entrate tributarie.

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.



118 e succ. mod.e int.;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10

voti favorevoli: 10

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** le modifiche al testo del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" dettagliatamente indicate in premessa;
2. **di approvare** il testo del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" nella versione come modificata ed allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che le agevolazioni in materia di Canone Unico – componente occupazione suolo e in materia di Canone mercatale introdotte con la presente deliberazione comportano per il Comune di Campogalliano un minor gettito quantificato in misura pari a complessivi Euro 5.000,00 a cui si è già data copertura finanziaria in sede di variazione di bilancio con precedente deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 26/04/2022;
4. **di dare atto che** il Regolamento nella versione come modificata entra in vigore dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 richiamato in premessa;
5. **di trasmettere** il presente atto al Concessionario del Servizio di Riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale per quanto di competenza;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

Delibera di CONSIGLIO nr. 16 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



presenti votanti: 10
voti favorevoli: 10

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.



Deliberazione nr. 000016 in data 30/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA